

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Generale**

**Roma, 01-02-2017**

**Messaggio n. 548**

**OGGETTO: Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all'estero**

Come già illustrato nel messaggio Hermes n. 2757 del 21/06/2016, ai fini della corretta e concreta applicazione della normativa vigente, i pensionati residenti all'estero - in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni – sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal comma 3-bis) dell'art. 24 del TUIR mediante la presentazione annuale all'Istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, per ottenere, **per il periodo d'imposta 2017**, l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti all'estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni devono presentare apposita domanda all'Istituto tramite il servizio *on line* dedicato, messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN e per gli Istituti di Patronato, funzionale all'acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici dell'attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi.

Il servizio *on line* in parola è accessibile seguendo i percorsi di accesso alla procedura di seguito indicati:

- Cittadino: Sito Istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it)\Accedi ai servizi\Servizi per il Cittadino\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
- Patronati: Sito Istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it)\Accedi ai servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Servizi per i Patronati\Servizi\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015

La suddetta procedura è disponibile anche per gli operatori delle strutture territoriali per l'acquisizione di eventuali dichiarazioni che pervengano in forma cartacea attraverso il seguente percorso in ambiente intranet: Processi\Assicurato Pensionato\Gestione reddituale e servizi fiscali\**Richiesta Detrazioni Residenti Estero.**

Si precisa che, essendo necessario attestare annualmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente, in base a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 2015, le detrazioni registrate in archivio per il periodo d'imposta 2016 saranno mantenute ferme fino alla rata di aprile 2017, per consentire nel frattempo ai pensionati, in presenza della sussistenza dei requisiti prescritti, di chiederne l'applicazione anche per il periodo d'imposta 2017.

Pertanto, coloro che non presenteranno l'apposita domanda entro la fine del mese di marzo p.v., pur avendone fruito nel 2016, vedranno l'azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2017, salvo poi vederle attribuite nuovamente sulla prima rata utile, a seguito della presentazione della domanda in data successiva.

Si rammenta che, visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza semestrale, ai fini della normativa fiscale in esame il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 09/08/2016, recante modifiche al citato decreto lgs. n.239 del 4 settembre 1996, ha individuato l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana (allegato 1).

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Allegato 1

Decreto MEF del 09/08/2016 **(pubblicato in G.U. Serie Generale n.195 del 22-8-2016)**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza semestrale;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:

Albania  
Alderney  
Algeria  
Anguilla  
Arabia Saudita  
Argentina  
Armenia  
Aruba  
Australia  
Austria  
Azerbaijan  
Bangladesh  
Belgio  
Belize  
Bermuda  
Bielorussia  
Bosnia Erzegovina  
Brasile  
Bulgaria  
Camerun  
Canada  
Cina  
Cipro  
Colombia  
Congo (Repubblica del Congo)  
Corea del Sud  
Costa d'Avorio  
Costa Rica  
Croazia  
Curacao  
Danimarca  
Ecuador  
Egitto  
Emirati Arabi Uniti  
Estonia  
Etiopia

Federazione Russa  
Filippine  
Finlandia  
Francia  
Georgia  
Germania  
Ghana  
Giappone  
Gibilterra  
Giordania  
Grecia  
Groenlandia  
Guernsey  
Herm  
Hong Kong  
India  
Indonesia  
Irlanda  
Islanda  
Isola di Man  
Isole Cayman  
Isole Cook  
Isole Faroe  
Isole Turks e Caicos  
Isole Vergini Britanniche  
Israele  
Jersey  
Kazakistan  
Kirghizistan  
Kuwait  
Lettonia  
Libano  
Liechtenstein  
Lituania  
Lussemburgo  
Macedonia  
Malaysia  
Malta  
Marocco  
Mauritius  
Messico  
Moldova  
Montenegro  
Montserrat  
Mozambico  
Nigeria  
Norvegia  
Nuova Zelanda  
Oman  
Paesi Bassi  
Pakistan  
Polonia  
Portogallo  
Qatar  
Regno Unito  
Repubblica Ceca  
Repubblica Slovacca

Romania  
San Marino  
Senegal  
Serbia  
Seychelles  
Singapore  
Sint Maarten  
Siria  
Slovenia  
Spagna  
Sri Lanka  
Stati Uniti d'America  
Sud Africa  
Svezia  
Svizzera  
Tagikistan  
Taiwan  
Tanzania  
Thailandia  
Trinidad e Tobago  
Tunisia  
Turchia  
Turkmenistan  
Ucraina  
Uganda  
Ungheria  
Uzbekistan  
Venezuela  
Vietnam  
Zambia.»;

b) dopo l'art. 1, e' aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.».

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: Padoan